

Martedì 24 marzo 2009

29. invita gli Stati membri ad attuare una strategia preventiva di azione sociale per proteggere le minorenni, senza stigmatizzare le comunità di immigrati, attraverso programmi pubblici e servizi sociali volti tanto a prevenire tali pratiche (tramite formazione, istruzione e sensibilizzazione delle comunità a rischio), quanto ad assistere le vittime che le hanno subite, offrendo sostegno psicologico e sanitario, ivi comprese, ove possibile, cure mediche gratuite per riparare i danni; li invita altresì a considerare che, secondo quanto previsto dalla normativa sulla protezione dell'infanzia, la minaccia o il rischio che una minorenne possa subire una MGF può giustificare l'intervento dell'autorità pubblica;

30. invita gli Stati membri ad elaborare orientamenti per gli operatori sanitari, gli educatori e gli assistenti sociali, allo scopo di informare e istruire i padri e le madri, in modo rispettoso e se necessario con l'assistenza di interpreti, in merito agli enormi rischi che le MGF comportano e al fatto che tali pratiche sono un reato negli Stati membri e a collaborare e finanziare le attività delle reti e delle ONG che prestano la loro opera di educazione, sensibilizzazione e mediazione in merito alle MGF, in stretto contatto con le famiglie e le comunità;

31. invita gli Stati membri a diffondere informazioni precise e comprensibili a una popolazione non alfabetizzata, in particolare attraverso i consolati degli Stati membri in occasione del rilascio dei visti; è del parere che i servizi di immigrazione siano tenuti a comunicare, al momento dell'arrivo nel paese di accoglienza, i motivi alla base del divieto di legge, affinché le famiglie comprendano che la proibizione dell'atto tradizionale non va assolutamente intesa come un'aggressione culturale, ma come una protezione giuridica nei confronti di donne e bambine; ritiene che le famiglie debbano essere informate delle conseguenze penali, fra cui sono anche previste pene detentive, qualora venga constatata la mutilazione;

32. chiede di migliorare la posizione giuridica delle donne e delle bambine nei paesi in cui si pratica la MGF, onde rafforzare la fiducia nelle proprie capacità, l'iniziativa e la responsabilità individuale delle donne;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

## **Multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune**

P6\_TA(2009)0162

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sul multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune (2008/2225(INI))**

(2010/C 117 E/10)

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 149 e 151 del trattato CE,
- visti gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Convenzione dell'UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
- visti la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2008 intitolata «Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune» (COM(2008)0566) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SEC(2008)2443, SEC(2008)2444 e SEC(2008)2445),
- vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2007 dal titolo «Quadro per l'indagine europea sulle competenze linguistiche» (COM(2007)0184),

**Martedì 24 marzo 2009**

- visti il documento di lavoro della Commissione del 15 novembre 2007 dal titolo «Relazione sull'attuazione del piano d'azione 'Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica'» (COM(2007)0554) e il documento di lavoro della Commissione che lo accompagna (SEC(2007)1222),
  - vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 15 novembre 2006 su una nuova strategia quadro per il multilinguismo <sup>(2)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 27 aprile 2006 sulla promozione del multilinguismo e dell'apprendimento delle lingue nell'Unione europea: indicatore europeo di competenza linguistica <sup>(3)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell'UE – in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale <sup>(4)</sup>,
  - vista la decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce l'Anno europeo delle lingue 2001 <sup>(5)</sup>,
  - viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,
  - viste le conclusioni del Consiglio «Istruzione, gioventù e cultura» del 21 e 22 maggio 2008 e in particolare quelle relative al multilinguismo,
  - viste le conclusioni del 20 novembre 2008 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri <sup>(6)</sup>,
  - visti il parere del Comitato delle regioni sul multilinguismo, del 18 e 19 giugno 2008 <sup>(7)</sup>, e il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2008,
  - visto l'articolo 45 del suo Regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0092/2009),
- A. considerando che la diversità linguistica e culturale ha un impatto significativo sulla vita quotidiana dei cittadini dell'Unione europea, in conseguenza della penetrazione mediatica, della crescente mobilità, delle migrazioni e dell'avanzare della globalizzazione,
- B. considerando che l'acquisizione di una gamma diversificata di competenze linguistiche è ritenuta cruciale per tutti i cittadini dell'Unione europea in quanto permette loro di trarre pieno vantaggio dai benefici economici, sociali e culturali derivanti dalla libera circolazione all'interno dell'Unione e nelle relazioni della stessa con paesi terzi,

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2008)0124.

<sup>(2)</sup> GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 207.

<sup>(3)</sup> GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 271.

<sup>(4)</sup> GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 374.

<sup>(5)</sup> GU L 232 del 14.9.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 320 del 16.12.2008, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU C 257 del 9.10.2008, pag. 30.

Martedì 24 marzo 2009

- C. considerando la crescente importanza del multilinguismo sia nell'ambito delle relazioni tra gli Stati membri, sia in quello della convivenza all'interno delle nostre società multiculturali, sia in quello delle politiche comuni dell'Unione,
- D. considerando la necessità di valorizzare il multilinguismo attraverso strumenti riconosciuti come il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR) e altri,
- E. considerando che alcune lingue europee costituiscono un legame fondamentale nelle relazioni con i paesi terzi e tra popoli e nazioni delle più svariate regioni del mondo,
- F. considerando che gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali riconoscono la diversità linguistica come un diritto dei cittadini e che il multilinguismo dovrebbe mirare anche a incoraggiare il rispetto per la diversità e la tolleranza, per prevenire l'insorgere di eventuali conflitti, attivi o passivi, tra le diverse comunità linguistiche all'interno degli Stati membri,
1. si compiace della presentazione della comunicazione della Commissione sul multilinguismo e dell'attenzione riservata alla stessa dal Consiglio;
  2. riafferma le posizioni precedentemente assunte in relazione al multilinguismo e alla diversità culturale;
  3. ribadisce la necessità di riconoscere la parità tra le lingue ufficiali dell'Unione europea in tutti gli aspetti dell'attività pubblica;
  4. ritiene che la diversità linguistica dell'Europa costituisca una risorsa culturale di grande importanza e che sarebbe errato se l'Unione europea si limitasse a una sola lingua principale;
  5. considera fondamentale il ruolo delle istituzioni comunitarie nell'assicurare il rispetto del principio della parità linguistica, sia nelle relazioni tra gli Stati membri e all'interno delle stesse istituzioni dell'Unione europea, sia in quelle che i cittadini dell'Unione europea intrattengono con le amministrazioni nazionali e le istituzioni e gli organismi comunitari e internazionali;
  6. ricorda che la rilevanza del multilinguismo non si esaurisce negli aspetti economici e sociali e che va prestata attenzione anche alla creazione e alla trasmissione di contenuti culturali e scientifici e all'importanza della traduzione, sia letteraria che tecnica, nella vita dei cittadini e nello sviluppo dell'Unione europea a lungo termine; ricorda inoltre, non da ultimo, il ruolo svolto dalle lingue nella formazione e nel consolidamento dell'identità;
  7. sottolinea il carattere trasversale del multilinguismo che incide fortemente sulla vita dei cittadini europei; esorta pertanto gli Stati membri ad integrare il multilinguismo, oltre che nell'ambito dell'istruzione, anche nelle politiche in materia di apprendimento permanente, inclusione sociale, occupazione, mezzi di comunicazione e ricerca;
  8. considera cruciale l'istituzione di programmi specifici di sostegno alla traduzione e la costituzione di reti di banche dati terminologiche multilingue;
  9. ricorda che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione devono essere utilizzate per promuovere il multilinguismo e mette pertanto l'accento sul ruolo e l'impiego di norme internazionali adeguate, quali ISO 10646 che consente la rappresentazione degli alfabeti di tutte le lingue, nei sistemi amministrativi e nei mezzi di comunicazione europei e degli Stati membri;
  10. propone di istituire una giornata europea del traduttore e dell'interprete o prendere in considerazione e valorizzare tali professioni nel quadro della giornata europea delle lingue che si celebra ogni anno il 26 settembre;
  11. afferma che è essenziale salvaguardare il multilinguismo nei paesi o nelle regioni in cui convivono due o più lingue ufficiali;

**Martedì 24 marzo 2009**

12. mette in evidenza l'importanza di garantire, negli Stati membri ove coesistono lingue ufficiali diverse, la piena intelligibilità reciproca tra le varie lingue, in particolare negli ambiti di interesse per le persone anziane e nei settori della giustizia, della sanità, dell'amministrazione e dell'occupazione;
13. incoraggia l'apprendimento di una seconda lingua dell'Unione europea da parte dei funzionari che nell'ambito delle loro attività professionali vengono a contatto con cittadini di altri Stati membri;
14. ritiene necessario e appropriato creare opportunità di apprendimento delle lingue straniere in età adulta, attraverso programmi di formazione professionale e di apprendimento permanente finalizzati allo sviluppo personale e professionale;
15. sottolinea l'importanza fondamentale di accordare particolare attenzione e sostegno a scuola agli alunni che non possono ricevere un'istruzione nella propria lingua madre e accoglie con grande favore la proposta della Commissione di promuovere «la lingua materna più altre due lingue» in ambito scolastico;
16. deplora che la Commissione non abbia istituito ad oggi né un programma pluriennale sulla diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue né un'agenzia europea per la diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue, come invece invocato nella richiamata risoluzione adottata dal Parlamento a larga maggioranza in data 4 settembre 2003;
17. ribadisce altresì l'importanza di un buon apprendimento delle lingue ufficiali dello Stato ospitante in vista della piena integrazione degli immigrati e delle loro famiglie e sottolinea la necessità che i governi nazionali promuovano efficacemente dei corsi speciali di lingue, in particolare per le donne e gli anziani; invita gli Stati membri ad agire in maniera responsabile nei confronti degli immigrati, mettendo a loro disposizione i mezzi necessari per apprendere la lingua e la cultura del paese ospitante allo stesso tempo permettendo loro e incoraggiandoli a mantenere la loro lingua;
18. ricorda che, per tali ragioni, è fondamentale garantire, in tale prospettiva, un'istruzione di qualità, che includa una pertinente formazione degli insegnanti;
19. ritiene doveroso valorizzare, nell'ambito dell'istruzione prescolare, l'apprendimento delle lingue, soprattutto della lingua nazionale del paese in cui il bambino frequenta la scuola;
20. ritiene che i bambini, nel loro stesso interesse, dovrebbero essere in grado di parlare la lingua del paese in cui vivono affinché non divengano oggetto di discriminazioni negli anni dell'istruzione e della successiva formazione e siano in grado di partecipare a tutte le attività su base paritaria;
21. propone agli Stati membri di esaminare la possibilità di effettuare scambi del personale docente a diversi livelli formativi, affinché le varie materie scolastiche possano essere insegnate in più lingue e ritiene che tale possibilità possa essere sfruttata, in particolare, nelle regioni di confine, migliorando di conseguenza la mobilità dei lavoratori e la conoscenza delle lingue da parte dei cittadini;
22. considera di fondamentale importanza promuovere la mobilità e gli scambi tra insegnanti e studenti; sottolinea che il flusso di professori di lingue nell'Unione europea permetterà di garantire un contatto reale tra il maggior numero possibile di docenti e l'ambiente in cui vivono i nativi delle lingue dagli stessi insegnate;
23. invita la Commissione e gli Stati membri a favorire la mobilità professionale degli insegnanti e la cooperazione tra scuole di diversi paesi volta alla realizzazione di progetti didattici tecnologicamente e culturalmente innovativi;
24. promuove e sostiene l'introduzione su base non obbligatoria delle lingue madri minoritarie, locali e straniere nei programmi scolastici e/o nel quadro di attività extrascolastiche aperte a tutti;
25. invita il Consiglio a produrre ogni anno una relazione sui progressi del multilinguismo nei sistemi educativi formali e non formali, nella formazione professionale e nella formazione degli adulti negli Stati membri, prestando attenzione al rapporto tra la prevalenza delle lingue nazionali, regionali e minoritarie e l'immigrazione;

Martedì 24 marzo 2009

26. ribadisce il suo tradizionale impegno nel promuovere l'apprendimento linguistico, il multilinguismo e la diversità linguistica nell'Unione europea, anche con riferimento alle lingue regionali e minoritarie, che sono un patrimonio culturale da salvaguardare e coltivare; ritiene che il multilinguismo sia essenziale per una comunicazione efficace e rappresenti uno strumento per facilitare la comprensione tra le persone e di conseguenza l'accettazione delle differenze e delle minoranze;
27. raccomanda agli Stati membri di includere nei programmi scolastici lo studio facoltativo di una terza lingua straniera a partire dal livello della scuola secondaria;
28. sottolinea l'importanza dello studio delle lingue dei paesi vicini quale strumento di agevolazione delle comunicazioni, di miglioramento della comprensione reciproca all'interno dell'Unione europea, nonché di rafforzamento dell'Unione europea;
29. raccomanda di sostenere l'apprendimento delle lingue dei paesi e delle regioni vicini, soprattutto nelle zone di frontiera;
30. ribadisce l'importanza di promuovere e sostenere lo sviluppo di strategie e modelli pedagogici innovativi per l'insegnamento delle lingue, al fine di promuovere l'acquisizione delle competenze linguistiche e di sviluppare la sensibilizzazione e la motivazione dei cittadini;
31. propone di istituire, ad ogni livello formativo e a prescindere dall'ambiente geografico, la presenza di insegnanti di lingue straniere qualificati;
32. invita a consultare le federazioni e le associazioni europee degli insegnanti di lingue moderne in materia di programmi e metodologie da applicare;
33. ribadisce l'importanza delle politiche di incentivo alla lettura e alla diffusione della creazione letteraria per il conseguimento degli obiettivi citati;
34. accoglie con favore i progetti della Commissione relativi al lancio, attraverso i mezzi di comunicazione di massa e le nuove tecnologie, di campagne di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi offerti dall'apprendimento delle lingue; esorta la Commissione a fare riferimento ai risultati delle consultazioni sull'apprendimento delle lingue da parte dei figli di migranti e l'insegnamento della lingua e della cultura del paese d'origine nel paese ospitante;
35. raccomanda e sostiene il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in quanto strumenti indispensabili per l'insegnamento delle lingue;
36. ribadisce la priorità politica attribuita all'acquisizione delle competenze linguistiche attraverso l'apprendimento di altre lingue dell'Unione europea, una delle quali dovrebbe essere la lingua di un paese vicino e l'altra una «lingua franca» internazionale: ritiene che ciò fornirebbe ai cittadini competenze e qualifiche per poter partecipare alla società democratica, in termini di cittadinanza attiva, occupabilità e conoscenza di altre culture;
37. suggerisce inoltre che sia garantito un livello sufficiente di multilinguismo nei media e nei contenuti messi a disposizione su Internet e, soprattutto, nella politica linguistica di siti e portali europei e legati all'Unione europea, dove il multilinguismo europeo deve essere pienamente rispettato, quanto meno per ciò che riguarda le 23 lingue ufficiali dell'Unione;
38. rileva che l'utilizzo dei sottotitoli nei programmi televisivi faciliterà l'apprendimento e la pratica delle lingue dell'Unione europea e una migliore comprensione del background culturale delle produzioni audiovisive;
39. invita l'Unione europea a trarre vantaggio dall'impiego delle lingue europee nelle sue relazioni esterne ed esorta altresì a sviluppare ulteriormente tale risorsa nell'ambito del dialogo culturale, economico e sociale con il resto del mondo al fine di rafforzare e valorizzare il ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale e di favorire i paesi terzi, nello spirito della politica di sviluppo promossa dall'Unione europea;

**Martedì 24 marzo 2009**

40. propone che il Consiglio organizzi in collaborazione con la società civile una prima conferenza europea sulla diversità linguistica ai fini di una discussione approfondita in materia, nel quadro della raccomandazione del gruppo internazionale di esperti di lingue autoctone delle Nazioni Unite adottata nella relazione del Forum permanente sulle questioni indigene (relazione sulla settima sessione (E/2008/43));
41. è convinto che nel contesto dell'apprendimento permanente vada offerto supporto sufficiente ad aiutare i cittadini di tutti i gruppi di età a sviluppare e migliorare le loro competenze linguistiche in modo continuativo, offrendo loro accesso a un insegnamento linguistico adatto o ad altri servizi che rendano più facili le comunicazioni, compreso l'insegnamento linguistico in età precoce, allo scopo di migliorarne l'inclusione sociale e le prospettive occupazionali e di benessere;
42. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere misure che facilitino l'apprendimento linguistico dei soggetti che vivono in situazioni svantaggiate, degli appartenenti a minoranze etniche e dei migranti, per consentire a tali persone di imparare la lingua o le lingue del paese e/o della regione ospitante e quindi di integrarsi nella società combattendo l'esclusione sociale; sottolinea la necessità che i migranti possano utilizzare la loro lingua principale per sviluppare le loro competenze linguistiche; esorta gli Stati membri di conseguenza a incoraggiare l'uso della lingua principale di una persona oltre all'apprendimento della o delle lingue nazionali;
43. ritiene opportuno promuovere maggiormente la proiezione internazionale delle lingue europee nel mondo, in considerazione del fatto che esse costituiscono un valore aggiunto del progetto europeo, in quanto svolgono un ruolo chiave nell'ambito dei legami linguistici, storici e culturali esistenti tra l'Unione europea e i paesi terzi e nello spirito della promozione dei valori democratici in tali paesi;
44. è del parere che le imprese dell'Unione europea, e in particolare le PMI, debbano poter contare su un sostegno concreto a favore dell'apprendimento e dell'utilizzo delle lingue che faciliti loro l'accesso ai mercati internazionali, in particolare quelli emergenti;
45. sottolinea il diritto dei consumatori di ricevere le informazioni relative ai prodotti commercializzati sul mercato del paese di residenza nella o nelle lingue ufficiali del luogo;
46. richiama l'attenzione in particolare sui potenziali pericoli del divario comunicativo tra individui con culture diverse e la barriera sociale tra persone che parlano più lingue e persone che ne parlano una sola; richiama l'attenzione sul fatto che la carenza di competenze linguistiche continua a costituire un grave ostacolo all'integrazione sociale e sul mercato del lavoro dei lavoratori di altra nazionalità in molti Stati membri; esorta la Commissione e gli Stati membri pertanto ad adottare iniziative volte a ridurre il divario esistente tra i cittadini che parlano più lingue, i quali hanno più opportunità all'interno dell'Unione europea, e le persone che parlano una sola lingua cui invece molte opportunità sono precluse;
47. ritiene opportuno fornire sostegno all'apprendimento delle lingue dei paesi terzi anche all'interno dell'Unione europea;
48. chiede che gli indicatori di competenza linguistica includano, entro il più breve tempo possibile, tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, fatta salva la possibilità di estenderli ad altre lingue parlate nell'Unione europea;
49. ritiene che la raccolta di dati dovrebbe includere test relativi a quattro aree di competenza linguistica, ovvero comprensione della lingua scritta, comprensione della lingua parlata, espressione scritta ed espressione orale;
50. esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi tesi a promuovere una maggiore cooperazione tra Stati membri attraverso l'utilizzo del metodo di coordinamento aperto, onde facilitare lo scambio di esperienze e buone prassi nell'ambito del multilinguismo, tenendo conto anche degli effetti economici positivi registrati, ad esempio, in imprese che praticano il multilinguismo;
51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-